



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE AMBIENTE ED ENERGIA

SETTORE BONIFICHE E AUTORIZZAZIONI RIFIUTI

Responsabile di settore: RAFANELLI ANDREA

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8172 del 13-06-2017

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 11548 - Data adozione: 11/07/2019

Oggetto: Rilascio Autorizzazione unica ai sensi dell'art. 208 D.Lgs n. 152/2006 alla società Irom S.r.l., in relazione all'impianto di trattamento/recupero di rifiuti non pericolosi sito in via Campania n. 10 - località Fosci - 53036 Poggibonsi (SI).

Il presente atto è pubblicato integralmente sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 11/07/2019

Numero interno di proposta: 2019AD013016

IL DIRIGENTE

VISTA la L.R. 22/2015 “Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014 n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusione di comuni);

VISTA la D.G.R.T. n. 121 del 23/2/2016 “Subentro nei procedimenti ai sensi dell’art. 11bis, comma 2 della L.R. 22/2015 in materia di autorizzazioni ambientali”;

RICHIAMATO il D.Lgs. 03/04/2006, n° 152 “Norme in materia ambientale” e s.m.i.;

VISTO il D.P.G.R. Toscana 25/02/04, n. 14/R: Regolamento regionale di attuazione ai sensi della lett. e) comma 1 dell’art. 5 L.R. 25/98 “Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati”, contenente norme tecniche e procedurali per l’esercizio delle funzioni amministrative e di controllo;

VISTO il D.P.G.R. Toscana 29 marzo 2017, n. 13/R: Regolamento recante disposizioni per l’esercizio delle funzioni autorizzatorie regionali in materia ambientale in attuazione dell’articolo 5 della legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati); dell’articolo 76 bis della legge regionale 12 febbraio 2010, n. 10 (Norme in materia di valutazione ambientale strategica “VAS”, di valutazione di impatto ambientale “VIA”, di autorizzazione integrata ambientale “AIA” e di autorizzazione unica ambientale “AUA”); dell’articolo 13, comma 1, lettera a) della legge regionale 31 maggio 2006, n. 20 (Norme per la tutela delle acque dall’inquinamento); dell’articolo 16 della legge regionale 11 febbraio 2010, n.9 (Norme per la tutela della qualità dell’aria ambiente). Modifiche al regolamento 25 febbraio 2004, n. 14/r (Regolamento regionale di attuazione ai sensi della lettera e), comma 1, dell’articolo 5 della legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 “Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati”).

RICORDATO che:

- la società Irom srl , con sede legale in via Campania n. 10 – località Fosci – 53036 Poggibonsi (SI) e P.IVA 00720690528, è attualmente titolare dell'autorizzazione unica n. 766 del 13/06/2007 rilasciata dalla allora competente Provincia di Siena, come modificata con determinazione dirigenziale n. 658 del 23/05/2008 della Provincia di Siena, in relazione all'impianto di trattamento/recupero di rifiuti non pericolosi sito in via Campania n. 10 – località Fosci – 53036 Poggibonsi (SI);
- con nota del 11/01/2017, acquisita al protocollo della Regione Toscana al n. 21112 del 17/01/2017, Irom srl aveva presentato, tramite il competente SUAP del Comune di Poggibonsi, istanza di rinnovo, ai sensi dell’art. 208, comma 12, D. Lgs n. 152/2006, dell'autorizzazione unica sopra citata;
- con nota prot. 86059 del 17/02/2017, questa Amministrazione aveva comunicato alla società proponente che l’istanza non era procedibile in quanto la medesima non aveva ancora ottemperato a quanto richiesto in una diffida in precedenza emessa dalla Provincia di Siena con determinazione dirigenziale n. 166588 del 05/10/2015 e che, pertanto, ai fini dell’avvio del procedimento, era necessario che Irom srl desse completa ed esaustiva ottemperanza alla citata diffida e presentasse, in coerenza con quanto disciplinato nella Delibera G.R. Toscana n. 1227/2015 – allegato D, una documentazione progettuale aggiornata e corrispondente all’assetto impiantistico dell’azienda al momento dell’istanza di rinnovo;

- con nota del 31/05/2017, acquisita al protocollo della Regione Toscana al n. 282138 del 31/05/2017, Irom srl ha presentato documentazione attestante l'eliminazione delle difformità per le quali era stata emessa diffida;
- con nota acquisita al protocollo della Regione Toscana al n. 62164 del 19/07/2017, Irom srl ha ripresentato l'istanza di rinnovo dell'autorizzazione unica in oggetto ai sensi della Delibera GR Toscana n. 1227/2015 – allegato D ed ha presentato una relazione tecnica aggiornata allo stato attuale dell'impianto;
- con nota prot. 488473 del 13/10/2017 questa Amministrazione ha comunicato l'avvio del procedimento di rinnovo ed ha provveduto a convocare, ai sensi dell'art. 208 comma 3 del D.Lgs n. 152/2006, per il giorno 31/10/2017, la 1° riunione di apposita conferenza dei servizi relativa al procedimento in oggetto, da tenersi in forma simultanea ed in modalità sincrona;
- in data 31/10/2017 si è regolarmente svolta la suddetta 1° riunione, all'esito della quale la Conferenza dei servizi, ritenendo di dover attribuire al procedimento avviato la nuova qualificazione di procedimento di rinnovo con variante sostanziale, tenuto conto dei pareri pervenuti nonché delle valutazioni espresse nel corso delle sedute dalle Amministrazioni presenti, ha deciso di sospendere i propri lavori in attesa delle integrazioni/chiarimenti richiesti e di cui al relativo verbale;
- con nota del 10/03/2018 trasmessa tramite il competente SUAP del Comune di Poggibonsi ed acquisita al protocollo della Regione Toscana al n. 153326 del 19/03/2018 ed al n. 153293 del 19/03/2018, la società proponente ha fatto pervenire le integrazioni/chiarimenti richiesti;

DATO ATTO che, con nota prot. 209479 del 17/04/2018 questa Amministrazione ha provveduto a convocare per il giorno 15/05/2018 la 2° riunione della Conferenza dei servizi relativa al nuovo procedimento qualificato come “rinnovo con variante sostanziale”;

RICHIAMATO il verbale della 2° riunione, regolarmente tenutasi in data 15/05/2018, all'esito della quale la Conferenza ha deciso:

“

- di prendere atto che, la presente seduta costituisce la 1° riunione del nuovo procedimento di rinnovo con modifica sostanziale dell'autorizzazione unica n. 766 del 13/06/2007 Provincia di Siena (come modificata con determinazione dirigenziale n. 658 del 23/05/2008) relativa all'impianto di trattamento/recupero di rifiuti non pericolosi sito in via Campania n. 10 – località Fosci – 53036 Poggibonsi (SI);
- di sospendere i propri lavori, dando alla società proponente un termine di 45 giorni dal ricevimento del presente verbale per la presentazione delle integrazioni/chiarimenti in esso richiesti”;

TENUTO CONTO che il suddetto verbale è stato trasmesso alle Amministrazioni/Enti coinvolti ed alla società proponente con nota prot. 277990 del 24/05/2018;

DATO ATTO che la società proponente ha fatto pervenire le integrazioni/chiarimenti richiesti con nota del 10/07/2018, acquisita al protocollo della Regione Toscana al n. 363268 del 16/07/2018 ed al n. 366090 del 17/07/2018;

DATO ATTO che, con nota prot. 384775 del 02/08/2018, questa Amministrazione ha convocato, per il giorno 30/08/2018, la 2° riunione della conferenza dei servizi relativa al nuovo procedimento di rinnovo con variante sostanziale;

RICHIAMATO il verbale della 2° riunione del nuovo procedimento in oggetto, regolarmente tenutasi in data 30/08/2018, all'esito della quale la Conferenza dei servizi ha deciso:

- di approvare la richiesta avanzata dalla proponente di stralcio dall'istanza di rinnovo della parte relativa ai rottami metallici;
- di indicare alla proponente il termine di 30 giorni dalla notifica del verbale per l'invio della documentazione di chiarimento richiesta dalla Regione Toscana e da ARPAT e di cui al verbale medesimo;

DATO ATTO che il suddetto verbale è stato trasmesso alle Amministrazioni/Enti coinvolti ed alla società proponente con nota prot. 420233 del 06/09/2018;

TENUTO CONTO che, come previsto nel sopra richiamato verbale, con decreto dirigenziale n. 14419 del 17/09/2018 questa Amministrazione, ai sensi art. 208, comma 13, lettera b) D.Lgs n. 152/2006, ha diffidato la società dall'esercizio dell'attività di cui all'autorizzazione unica in questione, in relazione ai soli rottami metallici, fino a che la società medesima non dimostrasse la sussistenza delle condizioni necessarie alla verifica della radioattività dei rifiuti in ingresso, derivante dalla presentazione e successiva validazione della seguente documentazione:

- procedura di sorveglianza radiometrica sottoscritta da un esperto qualificato incaricato;
- certificazione di uno strumento nella disponibilità certa della società che sia conforme ai requisiti della norma UNI 10897:2016;

DATO ATTO che la società, in ottemperanza a quanto riportato nel verbale in parola, con nota acquisita al protocollo della Regione Toscana al n. 428618 del 13/09/2018, ha provveduto a presentare la richiesta documentazione inerente la sorveglianza radiometrica;

TENUTO che questa Amministrazione, con nota prot. 432852 del 17/09/2018, ha provveduto ad inoltrare la suddetta documentazione ad ARPAT per le valutazioni tecniche di competenza;

DATO ATTO che ARPAT – Area Vasta Sud – Dipartimento di Siena, con nota acquisita al protocollo della Regione Toscana al n. 442139 del 21/09/2018, ha trasmesso, facendone integralmente proprie le conclusioni, il contributo tecnico istruttorio specialistico di U.O. Radioattività e Amianto dell'Area Vasta Centro di ARPAT, nel quale il sistema di sorveglianza radiometrica descritto nella documentazione presentata da IROM srl è stato valutato come adeguato per il controllo radiometrico dei rottami metallici di cui all'art. 157 D.Lgs 230/95 e s.m.i., ed ha espresso un parere positivo a condizione che la società provvedesse a modificare, senza necessità di ulteriore valutazione da parte di ARPAT, l'errata definizione della soglia di anomalia radiometrica riportata nella Appendice A e in conseguenza il calcolo utilizzato all'interno del modulo elettronico automezzi, rispettando quanto previsto dalla norma tecnica di riferimento UNI 10897:2016 al punto b) del paragrafo 5.4.3.

TENUTO CONTO che questa Amministrazione, con nota prot. 445688 del 25/09/2018 :

- ha preso atto dell'adempimento delle prescrizioni imposte con la sopra ricordata diffida, ed ha comunicato alla società che la stessa avrebbe potuto riprendere l'esercizio delle attività inerenti i rottami metallici dopo aver dato formale evidenza di aver assolto alla condizione posta da ARPAT ;

- ha ricordato che la conferenza dei servizi inerente il procedimento di rinnovo con varianti sostanziali dell'autorizzazione unica in oggetto sarebbe stata ripresa soltanto a seguito della presentazione da parte della società delle integrazioni inerenti la gestione dei rifiuti di cui al verbale della 2° riunione del 30/08/2018 e che, conseguentemente, una volta presentate tali integrazioni ed una volta soddisfatta la condizione posta da ARPAT, questa Autorità competente avrebbe convocato la 3° riunione della conferenza dei servizi;

VISTO che, con nota presentata tramite il SUAP del Comune di Poggibonsi ed acquisita al protocollo della Regione Toscana al n. 497005 del 26/10/2018, la società ha trasmesso le integrazioni richieste all'esito della 2° riunione della conferenza dei servizi;

DATO ATTO che, con nota prot. 512044 del 08/11/2018, questa Amministrazione ha provveduto a convocare, per il giorno 12/12/2018, la 3° riunione della conferenza dei servizi;

RICHIAMATO il verbale della 3° riunione del procedimento in oggetto, tenutasi in data 12/12/2018, all'esito della quale la Conferenza dei servizi ha deciso di sospendere i propri lavori in attesa che la società proponesse presentasse le integrazioni ed i chiarimenti di cui al verbale medesimo;

DATO ATTO che la società, in ottemperanza a quanto riportato nel citato verbale, con nota acquisita al protocollo della Regione Toscana al n. 113270 del 12/03/2019, ha provveduto a presentare le integrazioni ed i chiarimenti richiesti;

DATO ATTO che, con nota prot. 0129662 del 22/03/2019, questa Amministrazione ha provveduto a convocare, per il giorno 10/04/2019, la 4° riunione della conferenza dei servizi;

RICHIAMATO il verbale della 4° riunione, all'esito della quale la Conferenza dei servizi ha deciso:

“

- di prendere atto di tutti i pareri/contributi allegati ed espressi dai soggetti partecipanti alla Conferenza dei servizi;
- di esprimere parere favorevole in ordine al progetto in esame, come integrato ed alla luce delle prescrizioni riportate nell'espressione dei pareri/contributi degli enti partecipanti alla Conferenza dei servizi;
- di dichiarare concluso il procedimento esprimendo parere favorevole al rilascio provvedimento di rinnovo con modifiche sostanziali all'autorizzazione unica n. 766 del 13/06/2007 della Provincia di Siena, come modificata con determinazione dirigenziale n. 658 del 23/05/2008 della Provincia di Siena, così come da progetto approvato ai sensi del precedente punto.
- Di dare atto che, antecedentemente e quale condizione per il rilascio del provvedimento finale da parte dell'Autorità competente, la ditta dovrà presentare:
 - la tabella 1 "Rifiuti in ingresso" e la tabella 2 "Rifiuti prodotti ed in uscita dall'impianto" aggiornate
 - la procedura per la gestione del portale radiometrico;

DATO ATTO che, con nota prot. 0199967 del 16/05/2019, la società ha trasmesso la documentazione richiesta;

ACCERTATO che la società Irom srl non è tenuta al versamento della tariffa istruttoria ai sensi della delibera G.R. Toscana n. 1437 del 19/12/2017 in quanto l'originaria istanza di rinnovo, che successivamente è stata riqualificata dalla Conferenza dei servizi come "istanza di rinnovo con variante sostanziale", è stata presentata al SUAP del Comune di Poggibonsi in data 17/01/2017, vale a dire in data antecedente all'efficacia della suddetta delibera;

DATO ATTO che il Settore Responsabile del procedimento di cui al presente atto amministrativo è il Settore Bonifiche e Autorizzazioni Rifiuti della Regione Toscana e che la responsabilità del procedimento è assegnata al Dirigente del Settore dr. Ing. Andrea Rafanelli;

DICHIARATA l'assenza di conflitto di interesse da parte del Dirigente sottoscrittore, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 7 agosto 1990 n. 241, introdotto dalla L. n. 150/6 Novembre 2012;

DATO ATTO che il presente provvedimento è stato visionato dal funzionario responsabile di P. O. "Autorizzazioni rifiuti. Presidio zonale distretto sud";

DECRETA

- 1) di approvare il progetto di rinnovo con variante sostanziale dell'autorizzazione unica ai sensi dell'art. 208 D.Lgs n. 152/2006 n. 766 del 13/06/2007 rilasciata alla società Irom srl dalla allora competente Provincia di Siena, come modificata con determinazione dirigenziale n. 658 del 23/05/2008 della Provincia di Siena, in relazione all'impianto di trattamento/recupero di rifiuti non pericolosi sito in via Campania n. 10 – località Fosci – 53036 Poggibonsi (SI), come modificato ed integrato ed alla luce delle prescrizioni riportate nell'espressione dei pareri/contributi degli enti partecipanti alla Conferenza dei servizi svolta;
- 2) di stabilire che l'avvio dell'esercizio dell'attività viene condizionato alla formale accettazione da parte di questa Autorità competente, di apposita garanzia finanziaria che la società Irom Srl dovrà stipulare, conformemente alle disposizioni della Delibera G.R. Toscana n. 743/2012 come da ultima modificata con Delibera G.R. Toscana n. 751/2013, in favore della Regione Toscana;
- 3) di recepire tutte le prescrizioni scaturite all'esito dei lavori della Conferenza dei servizi e di approvare il seguente allegato, predisposto dal Settore Bonifiche ed Autorizzazioni Rifiuti – Ufficio Territoriale di Grosseto della Regione Toscana, quali parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:
Allegato 1 - PIC (Parere Istruttorio Conclusivo);
- 4) di dare atto che la presente autorizzazione unica, ai sensi di quanto previsto dall'art. 208 comma 6 del D.Lgs n. 152/2006, sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali, costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori;

- 5) di dare atto che il presente provvedimento ha validità di dieci (10) anni ed è rinnovabile. A tale fine, almeno centottanta giorni prima della scadenza dell'autorizzazione, deve essere presentata apposita domanda alla Regione Toscana, che decide prima della scadenza dell'autorizzazione stessa. In ogni caso l'attività può essere proseguita fino alla decisione espressa, previa estensione delle garanzie finanziarie prestate;
- 6) di dare atto che restano salvi i diritti dei terzi e che la presente autorizzazione unica non esonera il gestore dal conseguimento di altre autorizzazioni, provvedimenti o atti di assenso comunque denominati, previsti dalla normativa vigente per l'esercizio delle attività in oggetto e non sostituiti dalla presente autorizzazione, in particolare in materia di competenza dei vigili del fuoco e in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;

Ai sensi della Del G.R. Toscana n. 1227/2015, il presente provvedimento è trasmesso al competente SUAP del Comune di Poggibonsi per il rilascio del provvedimento unico finale e per il successivo inoltra alla società Irom srl e, per quanto di competenza e/o per opportuna conoscenza, a:

Comune di Poggibonsi

ARPAT – Dipartimento di Siena

Azienda USL Toscana Sud Est

Comando Provinciale VV FF di Siena

Acque spa

Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR nei termini di legge oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, per soli motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla data di notificazione, di comunicazione o di piena conoscenza comunque acquisita.

IL DIRIGENTE

Allegati n. 1

01 Allegato 1 PIC

a1debf1ed2e3f9627e670fd53adc0f0292b8a293df5a18a33425114ec952466d

CERTIFICAZIONE